

Vista la determina n. 4 del 01.03.2019 con la quale si è proceduto alla nomina dei titolari di P.O.;

Considerato, inoltre, che l'Ente, per il conseguimento delle finalità istituzionali, si avvale di soggetti esterni a cui affidare l'espletamento di servizi che, in ragione delle materie oggetto dell'affidamento, possono comportare il trattamento di dati personali;

Ritenuto opportuno, pertanto, assicurare, anche per i servizi affidati all'esterno, la massima protezione dei dati personali, prevedendo che il relativo trattamento avvenga in modo conforme rispetto alle prescrizioni normative e alle misure di prevenzione di eventuali violazioni.

Atteso che l'art. 28, comma 2, del Regolamento europeo 679/2016 prevede che laddove il responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile sia necessaria la preventiva autorizzazione del titolare del trattamento.

DETERMINA

Il sig. Ranzino Giuseppe nella qualità di Responsabile del Servizio III è nominato Responsabile per il trattamento dei dati personali relativamente alle funzioni attribuite, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

Con riferimento al citato regolamento europeo al Responsabile del trattamento compete quanto segue:

- a) individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- b) adozione delle iniziative necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone;
- c) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, anche ai fini di eventuali attività di revisione o verifica;

Il Responsabile si impegna, inoltre, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali che derivino da norme di legge o da disposizioni delle Autorità competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Il Responsabile, in ragione del ruolo rivestito, è tenuto ad assicurare quanto segue:

- a) informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di operatori del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- b) Avere cura che le persone da lui individuate come "incaricati del trattamento" siano adeguatamente informate in ordine agli adempimenti e agli obblighi previsti da norme di legge o altre prescrizioni e che le osservino, come previsto;
- c) Adottare le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati, nonché la loro conservazione, integrità e accessibilità nelle forme prescritte dalle norme di legge;
- d) Fornire al Titolare del trattamento assicurazioni riguardo l'attuazione delle prescrizioni e ogni informazione necessaria in ordine alla tenuta degli archivi e al trattamento e gestione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di legge e delle misure di prevenzione dei rischi;
- e) Fornire ogni indicazione richiesta dal Responsabile della protezione dei dati

(DPO) ai fini della organizzazione delle attività di protezione e della verifica in ordine al rispetto degli adempimenti e delle misure di protezione;

- f) Dare attuazione alle prescrizioni richieste dal DPO, informando lo stesso in ordine a eventuali criticità da cui possano derivare probabili violazioni dei dati personali o il mancato rispetto di prescrizioni adempimentali;
- g) Partecipare attivamente alle iniziative di aggiornamento, formazione e informazione riguardo agli obblighi e alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e divulgarne i contenuti ai propri collaboratori;
- h) Informare, prontamente, il Titolare del trattamento e il DPO nel caso in cui abbia notizia di violazione di dati personali o di rischi riguardo alla loro protezione.

Al Responsabile del trattamento, inoltre, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, compete la tenuta, conservazione e aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento", le cui modalità attuative saranno definite con successivo provvedimento dell'Amministrazione.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, in relazione ai servizi affidati all'esterno, è tenuto a individuare quali di questi richiedano il trattamento di dati personali, prevedendo la designazione di uno specifico Responsabile esterno del trattamento, individuato dal soggetto esterno incaricato della gestione del servizio.

La gestione dei trattamenti dei dati, nel caso di nuovi affidamenti dovrà essere disciplinata da una specifica previsione contrattuale e nel caso di contratti in essere sarà oggetto di uno specifico disciplinare integrativo, in conformità alle indicazioni fornite dal DPO.

IL SINDACO
(Avv. Michela Tardavella)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

_____ al _____

Li _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 17 del 26.04.2019

OGGETTO: Nomina responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

IL SINDACO

Visto il Regolamento europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la deliberazione n. 23 del 04.06.2018 adottata dal Consiglio Comunale integrando il Regolamento di organizzazione individua nel Sindaco il Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Campofelice di Roccella;

Visto l'articolo 28 del citato Regolamento europeo che dispone "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

Visto l'art. 2 del Regolamento di recepimento del regolamento europeo il quale stabilisce che il titolare del trattamento dati, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, provvede a designare i responsabili del trattamento nelle persone dei Responsabili di P.O. e dei funzionari delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;